

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

659° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	20
5 ^a - Bilancio	»	31
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
11 ^a - Lavoro	»	52
12 ^a - Igiene e sanità	»	54
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	57

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	<i>Pag.</i>	61
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	63

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	66
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	71
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	79
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	80

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	81
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

576^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione appena conclusa, circa la programmazione dei lavori della Commissione: dalla settimana successiva, sarà inserito nell'ordine del giorno, in sede referente, il disegno di legge n. 3161 (istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania), d'iniziativa del senatore Izzo. Inoltre, saranno nuovamente iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge n. 736, d'iniziativa del senatore Bonatesta ed altri e n. 927, d'iniziativa della senatrice D'Ippolito (lingua italiana dei segni), il disegno di legge n. 2871 (porto d'armi per gli obiettori di coscienza), il disegno di legge n. 3246, d'iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri e n. 3305, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e altri (giornata dei bonificatori), sollecitando nel contempo il parere della Commissione bilancio e, infine, i disegni di legge n. 3410, già approvato dalla Camera dei deputati e n. 2481, d'iniziativa del senatore Greco (incompatibilità dei magistrati).

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, quindi, si riserva di concordare con il Presidente della Commissione bilancio una nuova convocazione delle Commissioni riunite, per proseguire l'esame dei disegni di legge sui territori di montagna e di quelli sui piccoli comuni, sollecitata nella stessa riunione dell'Uf-

ficio di Presidenza dal senatore Boschetto, relatore per la Commissione su quei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

SUGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE

Il presidente PASTORE riferisce la proposta del senatore Falcier, avanzata in Ufficio di Presidenza e in quella sede unanimemente condivisa, di riaprire un nuovo termine, fino alle 18 di giovedì 1° dicembre, per la presentazione di ulteriori emendamenti ai disegni di legge che propongono di istituire nuove province. Ricorda che si tratta dei disegni di legge n. 30 (Sibaritide-Pollino), n. 372 (Bassano del Grappa), n. 394 (Aversa), n. 426 (Sulmona), n. 464 (Arcipelago campano), n. 707 (Avezzano), nn. 764 e 1069 (Venezia Orientale), da riferire al nuovo testo unificato già presentato dal relatore e pubblicato in allegato al presente resoconto, n. 1108 (Castrovillari), n. 1456 (Nola), n. 2533 (Melfi).

La Commissione prende atto.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE AI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO TRA UOMINI E DONNE NELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta del 24 novembre la Commissione ha stabilito di svolgere alcune audizioni informali in merito al nuovo disegno di legge presentato dal Governo (n. 3660) e a quelli connessi (n. 1732, della senatrice Dato e del senatore Amato, e altri disegni di legge).

Di conseguenza, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come già preannunciato nella stessa seduta del 24 novembre, ha discusso e definito un programma di audizioni, trovandosi concorde, inoltre, sull'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione alla pubblicità delle audizioni mediante trasmissione audiovisiva.

In particolare, il PRESIDENTE ribadisce le riserve di alcuni senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, la senatrice Dato, il senatore Mancino e il senatore Guerzoni, circa l'utilità delle audizioni e il rischio, da loro paventato, che tali procedure informative abbiano un sostanziale effetto dilatorio per l'approvazione di una legge in tempo utile per le prossime elezioni. A tali obiezioni egli ha replicato osservando che nel tempo occorrente per l'approvazione, che potrebbe essere definitiva, della riforma elettorale da parte del Senato, intanto la Commissione potrà chiarire alcuni aspetti tuttora problematici, anche sotto il profilo costituzionale e

tecnico, disponendosi poi a definire un testo non appena sia determinato con legge il nuovo sistema elettorale.

Pertanto, le audizioni dovranno svolgersi in tempi molto brevi e, per ottenere tale risultato, egli ha invitato i rappresentanti dei Gruppi a fornire, sulle persone da ascoltare, indicazioni selettive rispetto alle richieste iniziali, e a formulare ipotesi di priorità tra le audizioni da svolgere, in modo che si possa procedere senz'altro alle prime in tempi celeri, e concludere sollecitamente.

Di conseguenza, si è convenuto di ascoltare alcuni esperti costituzionalisti, con particolare riguardo ai rapporti tra il principio fondamentale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il nuovo testo dell'articolo 51, come anche tra quest'ultimo e il contenuto dell'articolo 49. In proposito, sono state avanzate alcune proposte di audizione, da rimodulare secondo i criteri appena ricordati, mentre il senatore Guerzoni si è riservato, a nome del suo Gruppo, di indicare a sua volta il nome di un esperto.

Avendo convenuto di dare priorità all'audizione degli esperti costituzionalisti, sono state avanzate anche alcune proposte di audizioni relative a esponenti di associazioni femminili, a esponenti politiche, e rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e di impresa. Inoltre, il ministro Stefania Prestigiacomo, presente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, ha suggerito di ascoltare la vice presidente della commissione nazionale per le pari opportunità, o comunque di chiedere a quell'organo un contributo scritto.

Si è convenuto, infine, sull'utilità di una documentazione integrativa di quella già disponibile, concernente la regolazione della materia in altri Paesi europei nonché le normative e gli indirizzi comunitari rilevanti allo stesso riguardo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, infine, avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge in sede referente potrà svolgersi nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30, anzitutto con l'integrazione, da parte del relatore, delle proprie considerazioni sul nuovo disegno di legge del Governo (n. 3660).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(553-1658-1712-1749-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri

(2156) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali

(2804) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile

(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) premette la disponibilità a ritirare le proposte di modifica da lui avanzate ove si manifesti una disponibilità corrispondente per l'approvazione tempestiva e definitiva del disegno di legge. In ogni caso, reputa opportuno chiarire sin d'ora se vi sono realmente le condizioni per approvare una legge di revisione costituzionale nel tempo residuo della legislatura.

A suo giudizio, il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce un regresso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha interpretato gli articoli 9 e 32 nel senso di un diritto assoluto alla tutela dell'ambiente. La competenza legislativa esplicitamente richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sarebbe arricchita in base al disegno di legge in esame con il concetto di ecosistemi, da tutelare anche nell'interesse delle future generazioni, e con la protezione delle biodiversità e la promozione del rispetto degli animali, ma non chiarirebbe in via definitiva se la tutela dell'ambiente dia luogo a una serie di diritti soggettivi, come accade nell'ordinamento francese.

In particolare, un elemento di debolezza consiste, a suo avviso, nel trascurare il concetto di «sviluppo sostenibile», evocato sia nella proposta di Costituzione europea sia in molteplici documenti e trattati internazionali a cui hanno aderito i governi dei più diversi paesi. Non è comprensibile, dunque, l'imbarazzo del Parlamento nel recepire questo importante principio, volto a garantire lo sviluppo dell'umanità di fronte alle crisi ambientali.

Sottolinea, quindi, la proposta dell'emendamento 1.1, che modifica anche l'articolo 32 della Costituzione, riconoscendo il diritto a vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla salute e prevedendo che Stato ed enti territoriali rendano conto delle modificazioni del patrimonio naturale e degli equilibri ecologici e ambientali. Infine, richiama il significato dell'emendamento 1.3, che definisce gli ecosistemi e la biodiversità «beni comuni dell'umanità».

Il senatore SPECCHIA (AN) condivide il giudizio del senatore Giovanelli sull'inadeguatezza del testo approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, tuttavia, che eventuali modifiche ostacolerebbero l'iter del progetto di revisione costituzionale, con il rischio di non poterlo approvare in tempo utile. Ritiene, comunque, che sia di grande significato l'introduzione della tutela dell'ambiente fra i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Il relatore PIROVANO (LP) osserva che le disposizioni costituzionali rappresentano una cornice generale dei diritti e dei doveri: l'introduzione di norme di dettaglio come quelle contenute negli emendamenti in esame, potrebbe indebolire il concetto di tutela dell'ambiente, che va inteso nella accezione più ampia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3245) MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

(3399) PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2005.

Il presidente PASTORE ricorda che il relatore Maffioli, nella seduta precedente, aveva manifestato la propria preferenza per il testo del disegno di legge n. 3399. Propone, quindi, di adottare quel disegno di legge come testo base per il seguito dell'esame, fissando un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° dicembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 553-1658-1712-1749-B

Art. 1.

1.5

TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* All'articolo 9 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione"».

1.1

GIOVANELLI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» *con le seguenti parole:* «, gli ecosistemi e la biodiversità. Promuove lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale e in tutte le sedi sopranazionali. Favorisce il rispetto degli animali.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Riconosce a ogni cittadino il diritto a vivere in ambiente equilibrato e favorevole alla salute e impone i doveri conseguenti. La legge detta le norme con cui lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, rendono conto dello stato e delle modificazioni del patrimonio naturale e degli equilibri ecologici e ambientali."».

1.2

GIOVANELLI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» *con le seguenti parole:* «, gli ecosistemi e la biodiversità. Promuove lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale e in tutte le sedi sopranazionali e internazionali. Attribuisce ad ogni cittadino i diritti e i doveri inerenti la conservazione di un ambiente equilibrato e favorevole alla salute. Favorisce il rispetto degli animali.».

1.3

GIOVANELLI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» *con le seguenti parole:* «, gli ecosistemi e la biodiversità, come beni comuni dell'umanità. Promuove lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale e in tutte le sedi sopranazionali e internazionali. Favorisce il rispetto degli animali.».

1.4

GIOVANELLI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» *con le seguenti parole:* «, gli ecosistemi e la biodiversità. Promuove lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale e in tutte le sedi sovranazionali e internazionali. Favorisce il rispetto degli animali.».

1.6

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» *con le seguenti parole:* «, gli ecosistemi e la biodiversità.».

1.7

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali.» con le seguenti parole: «, gli ecosistemi e la biodiversità. La legge assicura il rispetto dei diritti degli animali.».

Tit.1

GIOVANELLI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, VITALI

Nel titolo, sostituire la parola: «ecosistemi» con le seguenti parole: «sviluppo sostenibile».

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 764 E 1069**

Art. 1.

(Istituzione della Provincia della Venezia Orientale)

1. È istituita la provincia denominata «Venezia Orientale», nell'ambito della Regione Veneto.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l'intero territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede legale della stessa.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto o per sua delega, un apposito commissario:

a) determina e ripartisce gli atti e gli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e della passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

6. In attuazione del comma 5, la Provincia di Venezia procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripar-

tizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della Giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

7. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'assemblea dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 può designare, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9.

10. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia, gli adempimenti di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

11. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 9, gli organi della Provincia di Venezia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

12. Nel termine di cui al comma 7, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di Venezia la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 10.

13. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Provincia della Venezia Orientale non sono istituiti gli uffici periferici dello Stato e degli altri enti pubblici

14. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la Provincia di Venezia e la Provincia della Venezia Orientale si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

528^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3538) Deputato LUSSANA. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati*

(1980) SALVI ed altri. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione*

(2627) CALDEROLI. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre scorso.

In discussione generale ha la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale, manifestata la sua condivisione di fondo circa la scelta di depenalizzare i reati d'opinione, posizione dallo stesso già sostenuta nel passato anche in occasione del *referendum* a suo tempo proposto per l'abrogazione di norme che mal si conciliano con il dettato costituzionale in materia, giudica opportuno un approfondimento del testo da effettuarsi nella fase emendativa al fine di pervenire ad una normativa che determini il giusto equilibrio tra i beni oggetto di tutela.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si riserva di esplicitare il suo punto di vista attraverso la presentazione di appositi emendamenti.

Il PRESIDENTE, dichiara quindi chiusa la discussione generale sui disegni di legge in titolo e, su indicazione del relatore TIRELLI (LP), propone di fissare per le ore 20 di martedì 13 dicembre prossimo venturo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(3495) FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO interviene brevemente per richiamare l'attenzione sul primo dei due articoli di cui consta il disegno di legge, dando lettura del nuovo articolo 432-bis del codice civile ivi proposto.

Ha quindi la parola il senatore SEMERARO (AN) il quale, riferendosi all'atto di designazione, ritiene opportuno chiarire se lo stesso abbia struttura unilaterale o bilaterale e in particolare, in tale seconda ipotesi, disciplinare la possibilità di revoca da parte del designante.

Seguono quindi brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – per il quale è comunque necessario che il designante abbia piena capacità di intendere e di volere al momento della nomina – del senatore BOBBIO (AN) – che invita ad approfondire il rapporto esistente con altri istituti – e del senatore ZANCAN (Verdi-Un), il quale reputa necessario chiarire in particolare le relazioni con la figura dell'amministratore di sostegno, introdotta con la legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale ricorda che l'iniziativa in esame si propone di colmare una lacuna della vigente disciplina, in risposta anche ad esigenze e sollecitazioni espresse da esponenti degli enti di assistenza che fanno rilevare come dalla loro esperienza si constata molte volte l'assenza di parenti che possano rappresentare e prendersi cura dell'assistito nel caso di infermità fisica o psichica che lo ponga nella impossibilità di tutelare la propria salute. È pur vero che l'articolo 35 della legge n. 833 del 1978 già prevede la possibilità di intervento di un terzo – come il sindaco o il sanitario del servizio psichiatrico – per tutelare gli interessi in esame e che l'articolo 406 del codice civile dà all'amministratore di sostegno tra gli altri anche il potere di compiere atti di cura della persona, ma si tratterebbe – continua il senatore Fassone – in ogni caso di una disciplina insufficiente in quanto in entrambi i casi è comunque necessario l'intervento del giudice per autorizzare i trattamenti

sanitari e questo richiede del tempo che molto spesso risulta troppo lungo rispetto all'esigenza di intervenire tempestivamente a tutela della salute. Dopo aver ricordato che per la vigente disciplina la procura è uno strumento che non consente di soddisfare l'interesse perseguito con l'iniziativa in titolo, essendo circoscritta alla cura degli interessi patrimoniali del rappresentato, ribadisce l'esigenza di intervenire sulla materia nel senso indicato perché in tal modo si colma un vuoto di tutela con una proposta che può ritenersi in un certo qual modo un completamento del concetto di procura. Il meccanismo delineato avrebbe il pregio di consentire un intervento tempestivo fermo restando il controllo del giudice ancorché successivo, visto che si prevede entro le quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni l'obbligo di avviso al giudice tutelare che è chiamato a convalidare l'operato del designato.

Interviene quindi nuovamente il senatore SEMERARO (AN) per ribadire l'importanza di un approfondimento della materia ritenendo opportuno che siano meglio precisate le particolari situazioni di infermità che legittimerebbero la sostituzione in esame e ciò al fine di evitare possibili abusi ed incertezze applicative. Evidenzia quindi il problema dell'insorgenza di eventuali conflitti tra designante e designato per i casi in cui l'infermità non escluda completamente la capacità di intendere e di volere del sostituito. Conclude il suo intervento ritenendo necessaria una attenta verifica di compatibilità dell'innovazione rispetto agli istituti già presenti nell'ordinamento.

Il senatore GUBETTI (FI) ritiene senza dubbio esistente il problema di dare tutela tempestiva a situazioni urgenti che riguardano la salute delle persone; un'area questa che non sembra essere adeguatamente coperta dalla vigente normativa. Infatti, vi possono essere situazioni di infermità che interessano periodi temporali non sufficientemente lunghi, così da consentire la possibilità di attivare altri istituti come la tutela. L'esigenza quindi di intervenire con tempestività a fronte delle urgenze e la variabilità delle patologie che possono venire in rilievo inducono a valutare con attenzione l'iniziativa in esame, anche se ritiene sin d'ora opportuna un'ulteriore riflessione anche al fine di risolvere possibili conflitti tra designato ed eventuali parenti del designante.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che buona parte delle preoccupazioni evidenziate possono essere risolte con emendamenti migliorativi di una proposta che, comunque, dà una risposta ad un'esigenza reale che è quella di anticipare il momento di tutela del soggetto per ciò che attiene alla sua salute ove si consideri che lo strumento della procura non può essere utilizzato a tal fine e che gli strumenti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno richiedono comunque un determinato lasso di tempo per la loro attivazione.

Seguono brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*), il quale sottolinea come la proposta in esame miri in concreto soprattutto a riconoscere al designato una legittimazione nei confronti dei medici che sono chiamati ad occuparsi della vicenda, legittimazione che mancherebbe in assenza di vincoli di parentela, e del senatore BOBBIO (*AN*), che, proprio con riferimento a tali situazioni, ritiene opportuno una migliore conformazione dell'istituto in modo che lo stesso possa costituire uno strumento efficace.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ritiene che la proposta in esame costituisce una risposta al bisogno di tutela di persone sole che nell'attuale società sono sempre più numerose e un'iniziativa che può risolvere alcune difficoltà che si registrano nell'acquisizione del consenso dei parenti a taluni trattamenti sanitari, nei casi in cui l'interessato non sia in condizione di darlo. Attraverso l'atto in esame si potrebbe ad esempio indicare un medico, mentre appare delicata la possibilità di indicare un ente anche perché potrebbe in tal caso venir meno quel rapporto fiduciario che, nei casi in questione, non può non sottendere la nomina.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritiene che l'iniziativa in esame colmi una lacuna importante e ciò a prescindere dalla considerazione se il nuovo istituto potrà trovare larga diffusione oppure no. Ritiene comunque necessario introdurre alcuni correttivi come, ad esempio, con riferimento alla previsione del termine delle quarantotto ore entro cui il designato deve avvisare il giudice tutelare. Ritiene al riguardo opportuno un rafforzamento dell'obbligo prevedendo la decadenza dall'incarico in caso di mancato avviso in quanto è necessario che il giudice sia messo con certezza in condizione di poter svolgere la funzione di controllo allo stesso attribuita. La convalida della nomina infatti non è un atto scontato in tutti i casi mirando proprio a verificare se non vi siano stati abusi o circonvenzioni del designante.

Il senatore TIRELLI (*LP*) osserva che il significato del disegno di legge potrebbe risiedere nel proposito di rendere esplicito, sotto il profilo normativo, quanto già avviene nella realtà, in particolare in quelle comunità locali che per dimensioni consentono un rapporto personale ed anche istituzionale in grado di sopperire alle difficoltà che talune persone incontrano sul versante della tutela della salute.

Qualche perplessità deve esprimere peraltro circa la previsione che alla tutela temporanea della salute di persona incapace possa essere designato un ente che la rappresenti. Andrebbero meglio definiti quali possano essere gli enti designati anche perché qualora ci si riferisse alle case di cura presso cui l'interessato è degente, si dovrebbe concludere che la difesa della salute rientra già tra i doveri del personale medico al quale il soggetto è stato affidato.

Dovrebbe altresì trovare migliore specificazione la fattispecie dell'infermità psichica che richiede una tutela non temporanea; al fine di evitare

equivoci sarebbe poi opportuno espungere dal testo il riferimento alla rappresentanza estesa, salva contraria dichiarazione dell'interessato, agli atti che riguardino il patrimonio. Ritiene infine utile che gli atti posti in essere ai sensi della nuova normativa siano, in qualche modo, sottoposti ad opportuna sorveglianza da parte dei servizi sociali operanti nel territorio.

Ha poi la parola il senatore CALLEGARO (*UDC*) che esplicita una serie di dubbi sulla funzionalità dello schema delineato nel disegno di legge.

Innanzitutto, considerato che la nomina della persona può operare a distanza di tempo e, in particolare, in situazioni improvvise, dovrebbe essere individuata una soluzione nei casi in cui i rapporti tra le due parti della scrittura privata si siano nel frattempo deteriorati e non vi sia stata esplicita revoca. Il testo peraltro non specifica quale debba essere il momento preciso e le circostanze dell'intervento da parte del soggetto delegato, oltre a non prevedere l'esplicita accettazione del mandato. Ulteriore perplessità desta la circostanza, verificabile in concreto, che a rappresentare gli interessi del soggetto inabilitato si trovino contemporaneamente coniugi o parenti e la persona designata, potendosi in tale ipotesi determinare un conflitto giuridico di difficile soluzione.

Se poi la *ratio* del provvedimento è quella di assicurare una tutela alla salute a chi è impossibilitato a provvedervi da sé, non si comprende la facoltà di estendere la stessa alla rappresentanza per gli atti patrimoniali.

Conclusivamente i poteri del designato gli sembrano poter causare problematiche derivate oltreché confusioni con gli istituti già previsti dal codice civile in materia.

Anche il senatore GUBETTI (*FI*) solleva il problema dei possibili conflitti che potrebbero insorgere tra i parenti prossimi dell'inabile e il delegato laddove occorresse prendere improvvise e indilazionabili decisioni.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), intervenendo nuovamente, non giudica fondate le obiezioni sollevate poiché restando comunque impregiudicati i diritti patrimoniali dei congiunti si prevede che, ove l'inabile dovesse ritenersi maggiormente tutelato quanto alla sua salute da persona di sua fiducia, a buon diritto potrebbe farlo, non determinando con ciò alcun conflitto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ricorda come ricada sui parenti l'obbligo giuridico all'assistenza di tal che può risultare difficile – nel caso in cui l'interessato non possa decidere autonomamente – separare il momento dell'assistenza da quello della decisione sulle migliori cure da prestare, affidata ad altre persone.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che le osservazioni e i rilievi svolti dai senatori potranno utilmente essere tradotti in proposte emenda-

tive che la Commissione potrà valutare nella loro congruità rispetto all'ispirazione che muove il provvedimento in titolo.

Nel dichiarare chiusa la discussione generale, propone quindi di stabilire per le ore 20 del giorno 13 dicembre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Prende la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale si sofferma innanzitutto sulla disposizione contenuta nell'articolo 2 dello schema, ai sensi della quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando la condotta non incide negativamente, in concreto, sulla credibilità, il prestigio ed il decoro del magistrato, o sul prestigio dell'istituzione giudiziaria. Si tratta di una previsione che rappresenterebbe, nella materia disciplinare, la traduzione normativa del principio di offensività e sulla quale, nel merito, egli non avrebbe obiezioni da fare, ma che, però, non trova alcun fondamento in quanto stabilito dalla legge-delega n. 150 del 2005.

Passando ad esaminare le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera hh), nell'articolo 4, comma 1, lettera l) e nell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema, l'oratore sottolinea poi come tali disposizioni configurino delle norme di chiusura volte a prevedere – in aggiunta alle fattispecie di illecito disciplinare che vengono espressamente definite nei predetti articoli – che costituisce altresì illecito disciplinare ogni altra rilevante violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza commessa nell'esercizio delle funzioni, ovvero ogni altro comportamento tenuto al di fuori dell'esercizio delle funzioni tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato anche sotto il profilo dell'apparenza, ovvero ancora, relativamente agli illeciti disciplinari conseguenti a reato, qualunque altro fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita. In proposito deve rilevarsi, che mentre le previsioni ora ricordate di cui agli articoli 4 e 5 trovano un fondamento esplicito nei disposti della legge-delega, quella di cui alla lettera hh) del comma 1 dell'articolo

3 non solo non rinviene un simile fondamento – a meno di non volerlo individuare nel generale richiamo alle norme in chiusura contenute alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, soluzione questa che appare però una forzatura visto il carattere analitico del citato comma 6 che laddove ha inteso prevedere norme di chiusura lo ha fatto in modo espresso – ma appare anche in contrasto con le indicazioni desumibili dall'*iter* parlamentare della legge-delega, in quanto norme di chiusura relativamente all'ambito degli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni erano originariamente contenute nel testo approvato in prima lettura dal Senato e vennero poi puntualmente espunte nel corso della successiva lettura da parte della Camera dei deputati. L'intervento prospettato dal legislatore delegato, pur comprensibile nel merito, appare pertanto un palese travalicamento della legge-delega e pone, inoltre, problemi applicativi non trascurabili in quanto la predetta norma di chiusura, in aggiunta all'obbligo per il dirigente dell'ufficio o per il Presidente della sezione o del collegio di comunicare agli organi competenti i fatti a lui noti che possono configurare un illecito disciplinare e unitamente alla previsione per cui il Procuratore generale della Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, verranno a costruire un sistema di segnalazione degli illeciti disciplinari e di perseguimento degli stessi che assumerà dimensioni elefantache con risultati inevitabilmente controproducenti sul piano dell'efficacia e della funzionalità dello stesso.

Il senatore Fassone passa poi ad esaminare l'articolo 6 dello schema con specifico riferimento alla previsione contenuta nel comma 2 dello stesso per il caso di concorso di più illeciti disciplinari per i quali si devono irrogare sanzioni di diversa gravità. Tale previsione, infatti, potrebbe determinare, in talune ipotesi, un trattamento sanzionatorio non adeguatamente calibrato. In proposito, a titolo esemplificativo, si potrebbe considerare la fattispecie di illecito dell'interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato punibile con una sanzione non inferiore alla censura, se commesso da qualsiasi magistrato, e punibile invece con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, se commesso dal dirigente dell'ufficio o dal Presidente della sezione in modo ripetuto o grave.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

261^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3663) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*), sottolineando innanzi tutto come l'esigenza alla base dell'Accordo che il provvedimento in esame propone di ratificare è quella di ricondurre a un unico quadro normativo il complesso dei rapporti tra l'Italia e la Svizzera in campo scientifico e tecnologico, così colmando una lacuna nell'ambito delle relazioni bilaterali con Berna e realizzando un contesto coerente nell'ambito del quale intensificare la collaborazione in materia. L'Accordo costituisce pertanto un prezioso strumento di promozione della cultura scientifica italiana verso un Paese che appare particolarmente ricettivo e interessato agli scambi nel settore considerato.

Il relatore evidenzia poi come la collaborazione di cui tratta il documento in esame attenga alla ricerca scientifica di base, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica e alle applicazioni industriali e dovrà essere attuata attraverso programmi e attività comuni. I soggetti interessati all'Accordo sono le istituzioni accademiche, gli enti di ricerca e le organizzazioni scientifiche, sia pubblici che privati, dei due Paesi. Essi dovranno porre in essere scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori e di altro personale del comparto interessato, nonché organizzare seminari bilaterali scientifici, ricerche congiunte su temi di comune interesse

e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione. Dovranno inoltre realizzare congiuntamente progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, creare laboratori congiunti, scambiarsi informazioni e dati, stipulare convenzioni e accordi istituzionali.

Una Commissione mista istituita *ad hoc* sarà inoltre incaricata di formulare programmi pluriennali e individuare le modalità pratiche della collaborazione. Tali programmi dovranno essere realizzati sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti. Infine, nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante dell'Accordo, sono incluse disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività contemplate dallo stesso atto bilaterale.

Il relatore conclude evidenziando come risulti chiaro, da quanto sopra esposto, che l'attuazione dell'Accordo comporterà degli oneri finanziari, puntualmente indicati nella relazione tecnica e la cui copertura è prevista all'articolo 3 del disegno di legge. Invita pertanto la Commissione a valutare favorevolmente il provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PELLICINI (AN), il quale rende noto che il provvedimento in titolo concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo che Italia e Regno hascemita di Giordania hanno sottoscritto in materia di collaborazione culturale e scientifica. Al riguardo, precisa che i settori di intervento prioritari contemplati dal documento in esame attengono ai campi dell'educazione, della ricerca scientifica e delle attività culturali. In tale ambito, i due Paesi si sono posti l'obiettivo di promuovere l'intensificazione dei rapporti fra le rispettive associazioni, fondazioni ed enti culturali, sollecitando la realizzazione di apposite iniziative che risultino di mutuo interesse.

In particolare, continua il relatore, l'Accordo fa esplicito riferimento all'allestimento di mostre, a collaborazioni editoriali, ad attività di formazione artistico-culturale, alla realizzazione di seminari scientifici e di visite di delegazioni di esperti del settore, alla cooperazione in ordine al comparto archeologico, alla conservazione e al restauro dei monumenti, alle scienze matematiche, all'organizzazione sanitaria, alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La promozione di scambi è inoltre prevista in relazione ad artisti e operatori culturali in occasione di festival o eventi simili, ai settori della ricerca e della cooperazione scientifica, della gioventù e dello sport. Si intende altresì incentivare lo scambio di informazioni e di

documentazione in vista del reciproco riconoscimento dei titoli accademici. Rientra inoltre fra le finalità dell'Accordo anche la lotta contro ogni forma di razzismo e intolleranza. Infine, come è prassi per trattati di questo tipo si istituisce una Commissione mista incaricata di redigere i programmi pluriennali di attuazione dell'Accordo, nonché di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche di cooperazione tra le Parti.

Da ultimo, il relatore specifica che l'approvazione del disegno di legge comporta dei costi, opportunamente segnalati dalla relazione tecnica, la cui copertura è peraltro disciplinata dall'articolo 3. In proposito, segnala che la Camera dei deputati ha introdotto una modificazione proprio all'articolo 3, volta a correggere sia il triennio del bilancio di riferimento, sia l'anno dello stato di previsione da cui attingere le necessarie risorse.

Per le ragioni dianzi esposte, il relatore propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in esame il senatore PELLICINI (AN), rilevando che esso concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Libano, riguardante lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive. In tal senso, ispirandosi al principio della reciprocità, l'Accordo stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti, oltre che naturalmente nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

In ordine poi ai campi di intervento oggetto dell'Accordo medesimo, essi afferiscono alla legislazione militare, alla sicurezza e al controllo degli armamenti; alle operazioni di peace-keeping; all'organizzazione e al funzionamento delle Forze armate; alla formazione e all'addestramento del personale militare; alla comunicazione e all'informazione nell'ambito del settore considerato; alle industrie della difesa e alla politica degli approvvigionamenti; alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento; ad attività umanitarie e culturali, con particolare riferimento alla partecipazione a manifestazioni solenni; all'ordinamento del personale militare in genere e specificatamente di quello delle unità navali ed aeree; alle questioni ambientali e al controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; alla scienza, alla storia e allo sport militari.

Analizzando in particolare le operazioni di interscambio di materiale d'armamento, il relatore peraltro precisa che ad esse si applica la procedura prevista dalla legge n.185 del 1990, che regola l'esportazione,

l'importazione e il transito di tale materiale. L'Accordo in ratifica costituisce pertanto una delle intese governative previste dalla legge e quindi, una volta che l'atto sia stato sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri, l'inizio delle trattative per l'avvio dell'interscambio deve essere autorizzato dal Ministero della difesa. In ogni caso le Parti si impegnano a non cedere il materiale d'armamento a Paesi terzi senza il preventivo benestare dello Stato cedente. Ugual impegno concerne il trattamento di informazioni, documenti e dati acquisiti nel contesto dell'Accordo, che dunque non possono essere ceduti a Paesi terzi senza preventiva approvazione scritta dello Stato cedente.

Uno specifico rilievo giuridico presenta poi l'articolo 8 dell'Accordo, che incide sulla legislazione penale interna, laddove attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante.

In conclusione, nell'osservare che il provvedimento in oggetto può rappresentare un aspetto significativo della politica italiana in Medio oriente, in considerazione della delicata collocazione geostrategica del Libano, e che dalla sua ratifica potranno derivare benefici anche per i settori commerciali e produttivi maggiormente legati alle politiche della logistica e degli armamenti, il relatore propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Il presidente CASTAGNETTI rileva l'esigenza di ricevere maggiori assicurazioni da parte del Governo in merito al disegno di legge in esame, affinché sia chiaro che verranno comunque scongiurati gli eventuali rischi connessi alla situazione politica del Libano.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente che l'Accordo in questione si ispira ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni unite in favore dello sviluppo delle relazioni bilaterali anche sotto il profilo della cooperazione in campo militare. Ritiene peraltro che i Paesi mediorientali che si trovino in una particolare situazione politica, come è il caso del Libano, non debbano essere abbandonati o isolati, essendo preferibile attivare in tali casi la strategia del dialogo. Si riserva comunque di fornire alla Commissione ulteriori dettagli sull'Accordo ove fosse ritenuto necessario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3383) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA (FI), il quale fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione interviene in materia di inquinanti organici persistenti, sostanze chimiche dotate di proprietà tossiche che resistono alla degradazione e che si propagano

per mezzo dell'aria, dell'acqua e delle specie migratrici, causando così un tipo di inquinamento che oltrepassa le frontiere nazionali e rende pertanto indispensabile un intervento a livello internazionale. Egli ricorda che in questo settore venne adottata nel 1979 la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, ratificata dall'Italia nel 1982, con la quale ci si prefiggeva di proteggere l'ambiente e la salute dagli inquinanti a carattere transfrontaliero. Alla Convenzione ha poi fatto seguito una serie di Protocolli attuativi volti a definire impegni per gli Stati aderenti in merito al controllo e alla riduzione delle emissioni di alcune sostanze inquinanti.

Il relatore precisa quindi che lo scopo del disegno di legge in titolo è quello di ratificare un ulteriore Protocollo alla medesima Convenzione, risalente al 1998 e concernente appunto gli inquinanti organici persistenti sopra richiamati. Entrato in vigore nel 2003, il Protocollo in oggetto si pone l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare le dispersioni in atmosfera di inquinanti organici persistenti attraverso la messa al bando della produzione e dell'utilizzo di alcune sostanze organiche tra le più pericolose e persistenti presenti in commercio, mediante una notevole restrizione del loro uso e l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante l'individuazione di limiti alle emissioni da fonti fisse di un selezionato numero di prodotti di provata pericolosità. Attualmente il documento regola l'uso di sedici sostanze o gruppi di sostanze, ma è contemplata la possibilità di estendere il controllo ad altri inquinanti secondo una procedura specificata nel testo del Protocollo.

Proseguendo nell'illustrazione, il relatore evidenzia come i Paesi aderenti siano tenuti al rispetto di alcuni obblighi, il primo dei quali attiene all'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato I del documento, mentre il secondo è relativo alla restrizione dell'uso di altre sostanze elencate all'allegato II. Nel successivo allegato III sono poi specificati gli inquinanti che dovranno essere soggetti a una riduzione delle emissioni e nell'allegato IV si stabilisce l'introduzione di valori limite per le sostanze ivi individuate. Le Parti sono inoltre tenute ad adottare le migliori tecnologie disponibili nelle applicazioni industriali individuate come principali fonti fisse di emissione degli inquinanti organici persistenti, nonché ad applicare le misure di controllo raccomandate all'allegato VII.

Il Protocollo sollecita altresì lo sviluppo e il mantenimento di un inventario delle emissioni, la creazione di una banca dati relativa alla produzione e alla vendita delle sostanze soggette a restrizioni d'uso, la promozione di scambi di informazioni e tecnologie in grado di ridurre l'insorgenza e l'emissione di inquinanti organici persistenti e di sviluppare alternative economicamente valide, la diffusione al pubblico di informazioni sulla pericolosità e sul rischio connesso all'uso di tali sostanze e al modo di ridurlo.

Pertanto il relatore conclude chiedendo alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3435) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004*

(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PIANETTA (*FI*), osservando come l'Accordo per il quale il Governo chiede l'autorizzazione a procedere alla ratifica rientri pienamente nella tipicità di quegli atti internazionali che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno stipulato con diversi Stati, anche dell'area latino-americana, allo scopo di incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte. Sono pertanto ricompresi nel testo dell'Accordo la definizione del concetto di investimento, la disciplina dei casi di nazionalizzazione o esproprio, il regime di trasferimento dei capitali e degli utili, le procedure di soluzione delle controversie e i sistemi di risarcimento per perdite dovute a eventi eccezionali.

Le ragioni che militano a favore della ratifica – specifica il relatore – stanno principalmente nella considerazione che l'Accordo, dal quale non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura agli operatori italiani il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale e garantisce la libertà di trasferimento dei capitali, rappresentando così un elemento di stimolo al flusso di investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese latino-americano.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambe le Parti contraenti attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. In particolare, da parte nicaraguense ci si attende un significativo trasferimento di *know how* tecnico e manageriale italiano, con conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo locale e creazione di nuova occupazione; l'effetto moltiplicatore che dovrebbe determinarsi sugli investimenti contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà la dinamica concorrenziale.

Per quanto riguarda invece l'Italia – prosegue il relatore – il quadro di maggiore certezza giuridica realizzato grazie all'Accordo favorirà gli investimenti nello Stato centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale. Del resto, il processo di integrazione economica in atto tra i Paesi di quell'area aprirà alle imprese italiane la possibilità di servire non solo il mercato nicaraguense, ma anche quello subregionale istmico e caraibico. Osserva inoltre che questo tipo di accordi viene sollecitato anche

dall'ente per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), proprio per le facilitazioni che ne derivano sul piano delle operazioni assicurative.

Il relatore conclude quindi il suo intervento invitando conseguentemente la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(3646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA (FI) interviene sottolineando in primo luogo che l'Accordo di cui tratta il disegno di legge è analogo ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore e richiede di essere ratificato mediante provvedimento legislativo a causa del suo specifico contenuto, dal momento che alcune disposizioni, ad esempio, prevedono che i funzionari di una Parte contraente possano essere chiamati a deporre e ad assistere alle indagini, in qualità di esperti, nei procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente. Più in generale, in base all'Accordo stipulato nel 2004, i Governi italiano e iraniano si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così trasparente l'interscambio tra i due Paesi.

Gli articoli dell'Accordo sono pertanto volti a definire le forme e le modalità della collaborazione tra le due amministrazioni doganali, sia attraverso la cooperazione di funzionari ed esperti, sia tramite lo scambio di dati e informazioni, con la precisazione che lo scambio di dati personali è condizionato alla circostanza che i due Paesi assicurino un livello di protezione giuridica a tali elementi informativi equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente che li fornisce o quanto meno conforme ai principi indicati nell'apposito Allegato. Inoltre, ciascuna autorità doganale si impegna a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. E' altresì previsto l'obbligo di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

Proseguendo nella disamina del documento, il relatore rende noto che le amministrazioni competenti dovranno prestarsi mutua assistenza per applicare misure temporanee, per avviare procedimenti come il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e anche per disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro

dell'Accordo. Ciascuna autorità doganale si impegna poi, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. Infine, una commissione mista, appositamente istituita, è competente per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo. Dal funzionamento di tale commissione mista, come pure dal previsto invio di funzionari in Iran per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, derivano costi che sono dettagliatamente indicati nella relazione tecnica governativa e la cui copertura è recata dall'articolo 3 del disegno di legge.

Da quanto sopra esposto, il relatore ritiene pertanto che la Commissione possa favorevolmente esprimersi sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3289) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore PIANETTA (*FI*), il quale rileva che il disegno di legge in titolo concerne la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato da Italia e Cile e diretto a realizzare un quadro normativo *ad hoc* per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi tramite la facilitazione della produzione in comune di film. Si ritiene infatti che l'opportunità di sfruttare alcune complementarità esistenti tra potenziali produttori e realizzatori italiani e cileni potrebbe consentire di creare opere cinematografiche coprodotte che, per le loro qualità artistiche e tecniche, potranno contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitive dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. I due Governi, pertanto, confidano che le coproduzioni cinematografiche italo-cilene abbiano le potenzialità per raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e per concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Gli articoli dell'Accordo precisano quindi la definizione di «coproduzione audiovisiva», riconoscendo ai film coprodotti tutti i benefici accordati nelle due Repubbliche firmatarie ai rispettivi film nazionali. Vengono inoltre stabiliti i requisiti che debbono possedere i coproduttori, le facilitazioni per l'importazione e l'esportazione temporanee dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altra Parte contraente, nonché le condizioni per effettuare riprese in Paesi terzi; così come è prevista l'ipotesi di coproduzioni anche con altri Stati ai quali Italia e Cile siano già legati singolarmente da accordi di questo tipo. In ogni

caso, una eventuale partecipazione minoritaria alla produzione di film non può essere inferiore al 20 per cento del costo.

Ulteriori disposizioni – prosegue il relatore – disciplinano poi il diritto di proprietà e di utilizzo, da parte di ciascun coproduttore, del negativo originale dei film, la ripartizione dei proventi e dei mercati, gli oneri finanziari tra i partecipanti alla produzione, nonché le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento, ribadendo peraltro il rispetto delle norme nazionali – e per quanto riguarda l'Italia anche delle norme dell'Unione europea – concernenti l'importazione, la distribuzione e la programmazione dei film. Da ultimo, l'Accordo, nello specificare che l'approvazione di un progetto non implica automaticamente la concessione del benessere di proiezione in pubblico, detta norme anche per la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

Il relatore invita pertanto la Commissione a esprimersi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

(Esame e rinvio)

Il senatore PIANETTA (*FI*) riferisce alla Commissione, specificando che il provvedimento in esame è finalizzato ad autorizzare la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Si ritiene, infatti, che le coproduzioni cinematografiche italo-cinesi abbiano ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Passando al merito dell'Accordo, il relatore osserva che esso precisa il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che essi godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori debbono possedere e si dispone che il personale impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i Paesi membri dell'Unione europea) o cinese, e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l'ingresso di cittadini di una Parte e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo

svolgimento di riprese in Paesi terzi laddove la sceneggiatura o l'azione dei film lo rendano necessario.

L'Accordo chiarisce quindi che i film coprodotti possono essere distribuiti e proiettati in pubblico solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle autorità competenti. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono infine rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei territori e dei proventi derivanti dai diritti d'autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.

Il relatore propone pertanto alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Il presidente CASTAGNETTI ritiene opportuno che il merito dell'Accordo venga ulteriormente approfondito nel prosieguo dell'esame, affinché la Commissione venga assicurata sulle cautele che si intenderà adottare in fase di attuazione della cooperazione cinematografica prevista dal documento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3449) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore PIANETTA (FI), precisando che l'Accordo che il Governo intende ratificare è indirizzato a ricondurre a un unico quadro normativo il complesso dei rapporti bilaterali fra Italia e Svezia nel campo della cooperazione culturale, didattica, scientifica e tecnologica, al fine di realizzare un contesto coerente nell'ambito del quale tali relazioni si possano intensificare. In questi settori, peraltro, si tratta del primo atto concluso fra i due Paesi ed esso rappresenta dunque un prezioso strumento di promozione della politica culturale verso il Regno di Svezia, che appare essere particolarmente ricettivo e interessato agli scambi scientifici e appunto culturali con l'Italia. Di tale crescita dell'interscambio nei comparti menzionati potranno inoltre beneficiare il settore turistico, quello della ricerca e conseguentemente lo sviluppo delle applicazioni industriali.

Quanto ai soggetti direttamente coinvolti dall'Accordo, il relatore ricorda che essi comprendono le rispettive istituzioni competenti per i beni culturali e ambientali, nonché gli archivi, le biblioteche e i musei, i quali restano impegnati a scambiarsi informazioni, documentazione ed esperti, con particolare riguardo alla collaborazione in tema di conservazione e restauro dei beni culturali, alla promozione della tutela del relativo patrimonio e alla gestione del paesaggio culturale. Nell'ambito poi scolastico e universitario, verranno favoriti scambi di esperti, professori e ricercatori

e l'offerta su base di reciprocità di borse di studio a studenti e laureati, promuovendosi nel contempo la realizzazione di progetti di comune interesse.

Verranno inoltre incentivati l'apprendimento delle rispettive lingue e una maggiore reciproca conoscenza del patrimonio culturale e artistico, anche attraverso le attività dell'Istituto italiano di cultura a Stoccolma e dell'Istituto svedese di studi classici a Roma, nonché mediante la pubblicazione e la traduzione di saggi e romanzi dell'altro Paese e la partecipazione alle fiere librerie delle due Parti, che vengono opportunamente incoraggiate. Ulteriori disposizioni sono poi volte a combattere il traffico illecito di opere d'arte utilizzando gli strumenti normativi offerti dalla Convenzione dell'Unesco in materia. E' infine prevista una politica di favore per gli scambi sia di artisti, con relativa partecipazione a festival e altri eventi nel campo della musica, della danza, delle arti figurative, del cinema e del teatro, sia di programmi culturali e film per la radio, la televisione e le istituzioni cinematografiche, sia ancora nell'ambito delle attività giovanili e sportive.

Pertanto, il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

796^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h, numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha già acquisito alcune note di chiarimento sul provvedimento in esame predisposte dal competente Ministero della giustizia. Tuttavia, al fine di rendere il prescritto parere, appare indispensabile acquisire anche le valutazioni sui profili di carattere finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze.

Avendo il sottosegretario MOLGORA chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le ulteriori informazioni richieste, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, sollecitando il Governo a provvedere quanto prima per gli adempimenti di sua competenza.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il senatore FASOLINO (*FI*), in sostituzione del relatore Izzo, illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, sui profili di quantificazione, l'opportunità di chiarire se si prevede di associare una indennità aggiuntiva per la qualifica di vice presidente, rispetto al compenso dei componenti non togati, prevista per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (articolo 3, comma 1) e per i consigli giudiziari (articolo 11, comma 1). Ritiene, altresì, necessario valutare l'opportunità di esplicitare le modalità per far fronte agli oneri di segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché di richiamare i limiti di spesa di cui all'articolo 17 nelle modalità di determinazione dei compensi dei componenti non togati, rispettivamente, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione (articolo 6) e dei consigli giudiziari (articolo 14).

Infine, in merito alla clausola finanziaria di cui all'articolo 17, riscontra l'esigenza di prevedere due distinte autorizzazioni di spesa per i compensi dei componenti non togati, rispettivamente, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, così come indicato nella legge delega, valutando altresì la natura dei suddetti oneri. Posto che gli oneri potrebbero essere comprimibili in tetti di spesa, ritiene necessario valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario MOLGORA, con riferimento alle osservazioni del relatore, deposita agli atti della Commissione una serie di chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello della giustizia. In particolare, fa presente che, per quanto concerne l'articolo 1, in ordine all'adeguamento delle disponibilità finanziarie per l'attività di Segretario del Consiglio direttivo, i relativi oneri possono essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso la Corte di Cassazione.

Con riferimento agli articoli 3 e 11, precisa che dalla prevista carica di vice Presidente non discendono maggiori oneri, atteso che lo stesso è nominato tra i componenti non togati destinatari del compenso già previsto e quantificato nella relazione tecnica alla legge delega n. 150 del 2005. In merito agli articoli 4 e 12, evidenzia che le attività connesse alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione rientrano in quelle previste a legislazione vigente per l'elezione degli altri organismi presso la Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda l'ammontare dei compensi dei componenti non togati del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6, ricorda che la relazione tecnica prevede due riunioni mensili del Consiglio, stima ritenuta ragione-

vole in relazione alle competenze assegnate al Consiglio ed in linea, peraltro, con la previsione delle due riunioni mensili dei Consigli giudiziari.

Con riferimento alla composizione dei Consigli giudiziari, di cui all'articolo 9, fa presente che gli stessi risultano già operanti presso le Corti d'Appello; pertanto, tali organismi possono provvedere alle nuove competenze ed alla eventuale attività di segreteria nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate.

Per quanto concerne l'articolo 14, nel rinviare a quanto già precisato in ordine alla congruità del numero delle sedute delle riunioni mensili, ai fini dell'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti non togati, rimanda alla quantificazione riportata nella relazione tecnica della legge delega n. 150 del 2005, di cui conferma la validità.

Infine, con riferimento all'articolo 17, in ordine alla determinazione del gettone di presenza, fa presente che in sede di emanazione del decreto interministeriale si provvederà a verificare che la consistenza di tali gettoni non sia superiore a quella indicata nella relazione tecnica del provvedimento. Analoga verifica verrà effettuata relativamente ai destinatari dei predetti compensi.

Relativamente, infine, alla eventuale corresponsione del gettone di presenza al componente rappresentante dei giudici di pace, fa presente che lo stesso non va equiparato ai componenti non togati in quanto magistrato ordinario. Peraltro, su tale questione e sulle altre indicate dal relatore, rinvia ai più precisi elementi forniti dal Ministero della giustizia nella documentazione depositata.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire la valutazione della documentazione fornita dal Governo. Invita nel contempo il relatore, sulla base della suddetta documentazione e delle considerazioni emerse nel dibattito, a verificare la possibilità di predisporre una proposta di parere sullo schema in esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in sostituzione del senatore Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, che occorre valutare se possano derivare eventuali effetti finanziari dall'articolo 11, comma 1, che sembra estendere la fattispecie del colloca-

mento fuori ruolo rispetto alla legislazione vigente (che già è contemplata, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, nel solo caso del magistrato sottoposto a procedimento penale), a tutti i casi di sospensione dalle funzioni per procedimento disciplinare. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 11, al comma 4 dell'articolo 22 e al comma 4 dell'articolo 23 (relativi, rispettivamente, alla sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa) segnala poi che sembra venire soppressa la facoltà della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura di negare gli assegni alimentari, tenuto anche conto dell'abrogazione dell'articolo 30 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 disposta dall'articolo 32 del provvedimento in esame (che a legislazione vigente contempla invece la possibilità che gli assegni alimentari siano negati).

Rileva infine la necessità di valutare se l'articolo 28, che integra l'articolo 3 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, in materia di dispensa dal servizio per debolezza di mente o infermità, sia suscettibile di determinare effetti finanziari correlati alla previsione dell'eventuale trasferimento, a domanda, del magistrato dispensato ad uffici di natura amministrativa con il mantenimento del diritto al trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa.

Il sottosegretario MOLGORA, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, consegna una nota di chiarimenti predisposta dal Ministero della giustizia e convalidata da quello dell'economia e delle finanze. Specifica, inoltre, per quanto concerne l'articolo 11, comma 1, che il collocamento fuori ruolo in tutti i casi di sospensione dalle funzioni per procedimento disciplinare, non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il posto precedentemente occupato rimane «congelato» fino al termine del provvedimento cautelare.

In merito alla soppressione della facoltà della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di negare gli assegni familiari al magistrato sospeso dalle funzioni, di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 4, e 23, comma 4, sottolinea che la normativa generale sul pubblico impiego prevede già la corresponsione di un assegno alimentare agli impiegati sospesi cautelatamente e che la legislazione vigente per il personale di magistratura prevede l'attribuzione di un assegno alimentare in misura non superiore ai due terzi dello stipendio. Lo schema di decreto legislativo in esame, invece, prevede una riduzione della misura attualmente vigente in relazione alle classi di anzianità attribuite al magistrato (due terzi, 50 per cento e un terzo): di conseguenza, dalle suddette disposizioni potrebbero determinarsi minori oneri a carico del bilancio dello Stato per i possibili effetti derivanti dalla riduzione della misura dell'assegno alimentare.

Per quanto riguarda infine l'articolo 28, specifica che l'eventuale trasferimento ad incarichi di natura amministrativa di un magistrato dispensato dal servizio, con diritto di mantenimento del trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa, non esplica effetti finanziari sul bilancio dello Stato e che, comunque, si tratta di situazioni

estremamente circoscritte, posto che, nella fattispecie ed in generale, i casi storicamente accertati di magistrati sospesi cautelatamente o dispensati dal servizio non superano rispettivamente due o una unità all'anno.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a valutare la possibilità di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere sul provvedimento in esame, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

447^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che era stato illustrato il parere della Commissione affari costituzionali. Nel frattempo, comunica che è altresì giunto quello della Commissione bilancio, favorevole condizionato.

Dopo aver avvertito che sono stati presentati due emendamenti (allegati al presente resoconto), egli dà la parola al rappresentante del Governo.

Pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite dal provvedimento in titolo, con particolare riguardo all'incentivazione di studi e ricerche per la pace, il sottosegretario Valentina APREA critica tuttavia lo strumento individuato. Anzitutto, quanto al merito, ricorda che il comma 4 dell'articolo 1 autorizza la Fondazione «Opera campana dei caduti» ed il Ministero a promuovere, con il concorso di altri soggetti, la costituzione di un consorzio diretto a dar vita ad un Istituto superiore di scienze per la pace, quale articolazione autonoma dello stesso Ateneo di Trento. Al riguardo, esprime la netta contrarietà alla creazione per legge di tale istituzione universitaria, di cui peraltro non è a suo avviso chiara la configurazione, perché ciò, da un lato, avviene al di fuori della programmazione del

sistema universitario e, dall'altro, lede l'autonomia dell'università di Trento.

Quanto al profilo finanziario, il Sottosegretario avverte che non sussistono nello stato di previsione del Ministero risorse da destinare a tale finalità, né con riferimento al triennio 2005-2007, né con riferimento al triennio 2006-2008. Come è noto, ella prosegue, gli accantonamenti previsti nel Fondo speciale di parte corrente, stanziati dalla legge finanziaria per il 2005 e dal disegno di legge finanziaria per il 2006, sono infatti finalizzati ad altro scopo. Inoltre, ella esprime contrarietà ad un utilizzo difforme di tali finanziamenti per la copertura degli interventi recati nel provvedimento in titolo, in quanto ritiene che vi siano altre priorità in materia di istruzione, università e ricerca.

Nel ribadire il proprio dissenso all'articolo 1, comma 4, nonché alla norma di copertura recata all'articolo 2, il Sottosegretario conclude preannunciando sin d'ora un orientamento contrario ad un eventuale trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1838) BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e che pertanto non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3465) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Dopo aver dato conto delle proposte emendative pervenute (allegate al resoconto dell'odierna seduta), egli avverte che, non essendo ancora giunto il parere della Commissione bilancio, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, rilevata la mancanza del numero legale prescritto per l'esame degli atti del Governo inseriti all'ordine del giorno ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 3606

Art. 1.

1.1

TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole: «con indirizzo prevalente in filosofia dell'economia» con le seguenti: «destinato allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati».

1.2

BETTA, *relatore*

Al comma 5, sostituire le parole da: «dell'articolo 11» sino a: «legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5» con le seguenti: «dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 3465

Art. 1.

1.1

BRIGNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un'ottica di uso pacifico della ricerca e dell'utilizzo delle aree polari».

Art. 2.

2.1

BRIGNONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventuali».

2.2

BRIGNONE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «iniziative di ricerca nazionali che» inserire le seguenti: «sono state attivate dal 1997 nella base del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) "Dirigibile Italia" Ny-Alesund e nell'ambito della collaborazione scientifica fra Italia e Norvegia e che».

2.3

BRIGNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) istituire una borsa di studio biennale che consenta ad uno studente universitario o neo laureato italiano in facoltà scientifiche di frequentare l'University Centre in Svalbard a Longyearbyen».

2.4

BRIGNONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché parlamentari membri delle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 5.**5.1**

BRIGNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) verificare che i programmi attuati non siano utilizzati per scopi militari da parte delle 39 nazioni che aderiscono all'Anno polare internazionale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

516^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO***La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(826) PASQUINI ed altri. – *Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada*

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – *Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – *Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*

(2963) CAMBER. – *Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che il relatore, senatore Pedrazzini, ha già espresso il parere su parte delle proposte emendative presentate al testo elaborato dal Comitato ristretto, fermandosi all'emendamento 2.2. Invita quindi il Relatore a proseguire.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.3, a condizione che lo stesso venga riformulato modificando la norma relativa alla velocità massima nelle manifestazioni di auto storiche riservandosi eventualmente di presentare un subemendamento al riguardo. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6 e parere favorevole sull'emendamento 2.7. Formula inoltre un avviso contrario sull'emendamento 2.8. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3 e pa-

rere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.4. Parere contrario esprime anche con riferimento all'emendamento aggiuntivo 3.0.1.

Prima che il Relatore si esprima sugli emendamenti presentati all'articolo 4, si apre un breve dibattito in merito al riconoscimento della qualità di veicolo di interesse storico e collezionistico e della qualità di veicolo di particolare interesse storico e collezionistico, al quale prendono parte i senatori MONTALBANO (*DS-U*), ZANDA (*Mar-DL-U*), FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*) ed il presidente GRILLO.

A conclusione dei predetti interventi, la Commissione conviene di presentare, in tempo utile per la votazione degli emendamenti, una proposta emendativa che qualifichi come veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con trent'anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione e come veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall'Automobile Club d'Italia, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a venticinque anni dall'anno di costruzione.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 e parere contrario sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.19, a condizione che lo stesso venga riformulato nel senso che la parola «venticinesimo» sia sostituita dalla parola «trentesimo».

Il senatore FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*), presentatore dell'emendamento 4.19 conviene sulla riformulazione dello stesso nell'emendamento 4.19 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963

Art. 2.

2.3

MAGNALBÒ, SALVI

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis. Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.";

a-ter. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1.-bis). Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali competenti, svolgentesi ad una velocità media non superiore a 50 chilometri orari, non sussiste l'onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente. Gli organizzatori di tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di novanta giorni agli enti locali interessati dal transito della manifestazione specificando, nel caso di attraversamento di centri storici ovvero di aree chiuse al traffico, anche gli orari e le modalità di svolgimento delle manifestazioni, i seguenti dati:

- 1) l'inserimento dell'evento nel calendario della federazione di riferimento;
- 2) il programma della manifestazione;
- 3) il percorso;
- 4) il numero dei veicoli iscritti

Per le manifestazioni di carattere interregionale l'autorizzazione va richiesta alla Regione in cui è fissata la partenza della manifestazione;

a-quater. Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità media inferiore a 50 chilometri, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI;

a-quinquies. Al comma 6, dopo le parole: "su strada", aggiungere le seguenti: "e per le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico";

a-sexies. Al comma 9, sostituire le parole: "lire centoventisettemilaventi" con le parole: "cento euro", e "cinquecentottomilasettanta", con "trecento euro", e "duecentocinquantamilatrenta", con "centocinquanta euro", e "unmilionesedicimilacentoquaranta", con "seicento euro"».

2.4

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari."».

2.5

CAMBER

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) in fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, per le quali non sia stata ammessa una velocità media eccedente i quaranta chilometri orari"».

2.6

DONATI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.7

FABRIS

Al comma 1, lettera d), dopo la parola «ACI» aggiungere le seguenti: «per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto».

2.8

DONATI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole «su parere della medesima federazione».

Art. 3.**3.1**

DONATI

Sopprimere l'articolo.

3.2

FABRIS

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte le seguenti lettere:

n-bis) veicoli d'interesse storico e collezionistico;

n-ter) veicoli d'epoca».

3.3

MAGNALBÒ, SALVI

Alla fine del comma 1, sopprimere le parole: «e collezionistico».

3.4

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

«n-ter) veicoli d'epoca».

3.0.1

DONATI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"».

Art. 4.**4.1**

FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.2

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.3

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

DONATI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1960. I veicoli di cui al presente comma devono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici"».

4.5

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con venticinque anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione.

Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché i veicoli iscritti nei registri delle associazioni di amatori di veicoli storici, di cui all'articolo 1, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione"».

4.6

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sopprimere le parole «e collezionistico».

4.7

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sostituire le parole «con trent'anni di vetustà» con le parole: «di età superiore ai venticinque anni».

4.8

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire le parole: «trent'anni» con le parole: «venticinque anni».

4.9

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire nel primo periodo le parole: «trent'anni di vetustà» con le seguenti: «venticinque anni di vetustà».

4.10

DONATI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma «4» richiamato.

4.11

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età e di particolare interesse storico quelli che siano stati dichiarati e certificati tali dall'ASI, dall'ACI, da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federa-

zione motociclistica italiana e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza».

4.12

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere le parole: «sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli».

4.13

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo le parole: «Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico» aggiungere le seguenti: «quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché».

4.14

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola: «storici» le parole: «AVI, AAVS, FMI, e».

4.15

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola: «storici» sopprimere la parola «ovvero».

4.16

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire la parola: «ovvero» con le seguenti: «A.S.I., A.A.V.S., F.M.I., e».

4.17

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere, dopo le parole: «d'Italia», le seguenti: «per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione».

4.18

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola: «costruzione» la seguente: «purchè».

4.19

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola: «statistici» aggiungere il seguente periodo: «I benefici fiscali per i mezzi di interesse storico o collezionistico previsti dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 decorrono dal venticinquesimo anno dalla loro costruzione».

4.19 (testo 2)

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola: «statistici» aggiungere il seguente periodo: «I benefici fiscali per i mezzi di interesse storico o collezionistico previsti dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 decorrono dal trentesimo anno dalla loro costruzione».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

353^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confindustria, il dottor Isidoro Marino, direttore del nucleo affari sociali, la dottoressa Aurora Riccardi, dirigente dell'area relazioni industriali e affari sociali e il dottor Zeno Tentella, responsabile dei rapporti con il Parlamento; in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana (ABI), l'avvocato Domenico Orofino, responsabile del settore legislazione del lavoro e il dottor Ottavio Faenza, funzionario dell'ufficio legislazione del lavoro; in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), il professor Giampaolo Galli, direttore generale, il dottor Claudio Catapano, funzionario dell'ufficio relazioni sindacali e politiche del lavoro e il dottor Alberto De Gaetano, responsabile dei rapporti istituzionali e in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), il dottor Armandò Occhipinti, dirigente dell'area relazioni industriali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento delle audizioni previste nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rappresentanti della Confindustria, dell'Associazione bancaria italiana (ABI), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti e dopo aver introdotto i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Riferiscono quindi sui temi della procedura informativa in titolo il dottor MARINO e la dottoressa RICCARDI, a nome della Confindustria, l'avvocato OROFINO, a nome dell'ABI, il professor GALLI, a nome dell'ANIA e il dottor OCCHIPINTI, a nome della CONFAPI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 564)**

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SALZANO (*UDC*) ricorda che la Commissione unica sui dispositivi medici è stata istituita presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale articolo dispone, al comma 2, che la Commissione stessa, nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal Vicepresidente dal lui designato, si compone di cinque membri nominati dal Ministro della salute, di uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono inoltre componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute ed il presidente dell'Istituto superiore di sanità, od un suo direttore di laboratorio.

Precisa quindi che lo schema di decreto ministeriale in esame è volto in primo luogo, attraverso le designazioni di cui all'articolo 1, a rinnovare la Commissione, in quanto il mandato dei componenti nominati con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2003 è scaduto il 30 settembre scorso.

Lo schema prevede inoltre, all'articolo 2, che la Commissione unica valuti i dati relativi ai costi ed ai consumi dei dispositivi medici, resi pubblici dalle aziende sanitarie, così da formulare suggerimenti per un utilizzo

più razionale delle risorse. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la Commissione rediga schede riguardanti le caratteristiche di singole tipologie od intere categorie di dispositivi, ove richiesto dal Ministro della salute o dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, finalizzati a favorire il migliore uso dei dispositivi. Le schede sono destinate, salvo diverse indicazioni, alla pubblicazione nel sito internet del Ministero. Ai sensi del comma 3, la Commissione può essere chiamata dal Ministro della salute o dalla summenzionata Direzione ad esprimere pareri su incidenti, mancati incidenti, sperimentazioni cliniche e questioni tecniche riguardanti i dispositivi medici.

All'articolo 3 è previsto che la Commissione affidi le proprie attività istruttorie a sottogruppi.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la durata e le spese di funzionamento della Commissione, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della salute.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Interviene il presidente TOMASSINI, il quale mette in evidenza la necessità di un organismo nazionale di controllo sui dispositivi medici nell'attuale contesto europeo, in cui, vigendo il principio di diritto comunitario del reciproco riconoscimento delle normative, si pongono problemi in ordine al controllo dei costi ed alla garanzia della qualità. Rileva inoltre come ai dispositivi medici debba essere dedicato un livello di attenzione e di controllo da parte delle autorità sanitarie non inferiore a quello già riservato ai farmaci.

Verificata quindi l'assenza di richieste d'intervento in sede di discussione generale, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale rileva le problematiche già riscontrate dalla uscente Commissione unica sui dispositivi medici, relative all'eterogeneità dei metodi di classificazione dei dispositivi stessi nelle diverse regioni, con negative ripercussioni sul piano del controllo dei costi. Sottolinea peraltro come il settore dei dispositivi medici stia vivendo un periodo di notevole e rapido progresso tecnico, tanto da rendere indispensabile disporre di idonei strumenti di controllo sulla sicurezza e sul livello qualitativo, nonché sul contenimento dei costi. In particolare, occorre che la Commissione unica riesca a garantire un'effettiva omogeneità di classificazione e di valutazione economica e qualitativa per l'intero territorio nazionale, al fine di permettere un reale contenimento delle spese ed una maggiore certezza a favore dei cittadini circa le caratteristiche dei diversi dispositivi medici. Dichiarata pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore TREDESE (*FI*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, rileva l'importanza che attualmente riveste il costante aggior-

namento delle conoscenze su strumenti sempre più sofisticati quali i dispositivi medici.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in titolo formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

456^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Paola Grossi, responsabile del servizio legislativo della Coldiretti e l'ingegner Marcello Coppola, direttore di esercizio della Navigazione del Lago di Garda del Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna – Gestione Navigazione Laghi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizione dei rappresentanti della Coldiretti e del direttore di esercizio della Navigazione del lago di Garda del Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna – Gestione Navigazione Laghi

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 novembre.

L'avvocato GROSSI, dopo aver ricordato che i problemi inerenti la gestione dell'acqua e del suolo rivestono un'importanza particolare a causa dell'aggravamento e dell'incostanza delle condizioni climatiche, evidenzia che l'esperienza dimostra che preoccupa maggiormente proprio l'estrema variabilità delle precipitazioni, piuttosto che la loro scarsità. Pertanto, occorrerebbe individuare sistemi che permettano di conservare le risorse idriche quando esse sono abbondanti.

Rispetto a tali problemi il mondo agricolo e la Coldiretti si sono dimostrati particolarmente sensibili: non si tratta infatti di perseguire un modello produttivistico di agricoltura, ma semmai di valorizzare un comparto che contribuisce in modo evidente allo sviluppo dell'economia italiana. Basti pensare, ad esempio, che il comparto agroalimentare vale oltre 180 miliardi di euro, cioè oltre il 15 per cento del PIL nazionale, senza dimenticare poi che lo stesso comparto si è rivelato tra i più dinamici anche per quanto attiene al numero di lavoratori impiegati.

Dopo aver ricordato che l'Italia si trova all'avanguardia sia per quanto riguarda il metodo di produzione biologica sia per quanto attiene alla produzione di talune colture, fa presente che uno degli impegni più importanti è quello di seguire gli orientamenti nazionali e comunitari per valorizzare questo importante settore di mercato. Anche per questa ragione non si può condividere la posizione di coloro che sembrano quasi mettere in contrasto le esigenze dell'agricoltura con quelle della salvaguardia ambientale. Infatti, il mondo agricolo è pienamente impegnato ad aderire a politiche che favoriscono il risparmio ed il riuso delle risorse agricole; inoltre, i canali irrigui e di bonifica, tanto contestati, sono gli unici canali naturali rimasti in alcune regioni come la Lombardia.

Dopo aver illustrato gli andamenti dei prelievi nel periodo dell'emergenza nelle stazioni idrometriche sul fiume Po di Isola Sant'Antonio e Pontelagoscuro, si sofferma sugli strumenti per prevenire e risolvere le situazioni di crisi: in primo luogo, è necessario salvaguardare i suoli agricoli, coordinando gli strumenti urbanistici con gli altri strumenti di tutela; in secondo luogo, risulta indispensabile un coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della risorsa idrica, anche allo scopo di evitare la frammentazione delle competenze.

In terzo luogo, risulta fondamentale costituire organismi permanenti di monitoraggio, come pure regolamentare le modalità di regolazione degli invasi alpini. A tale ultimo riguardo, fa presente che l'abbassamento del livello della Piazza Cavour di Como, dovuto ad un fenomeno di subsidenza, dovrebbe essere oggetto di un finanziamento da parte del comune.

Infine, occorrono ulteriori misure per garantire i controlli delle escavazioni, nonché strumenti per consentire la costruzione di piccoli invasi. Anche il profilo riguardante le risorse finanziarie merita senz'altro attenzione, soprattutto dopo la soppressione del Fondo per il risparmio delle risorse idriche aziendali.

L'ingegner COPPOLA rileva come le problematiche relative a livello del lago di Garda ed alla sua navigazione interna debbano essere oggetto

di una seria valutazione, anche perché in questo solo anno si è registrato un afflusso di oltre due milioni di passeggeri trasportati. Inoltre, occorre evidenziare che la nave costituisce un mezzo alternativo di notevole impiego per i residenti. Tuttavia, a fronte di questi dati oggettivi, ci si deve confrontare con una realtà che negli ultimi anni ha visto ripetersi due periodi di magra storica nei quali il lago di Garda ha raggiunto lo zero idrometrico, con conseguenti disagi sulla erogazione dei servizi di navigazione. In particolare, alcuni scali si sono trovati in condizioni di notevole difficoltà, come quello di Castelnuovo del Garda, posizionato in una zona di bassi fondali.

Poiché gli esperti sostengono che tali situazioni di emergenza potrebbero ripetersi con frequenza in futuro, occorre prospettare un programma di manutenzione straordinaria dei dragaggi e degli scali maggiormente strategici, come quelli di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda e Desenzano. Inoltre, occorrerebbe intervenire anche per assicurare la pulizia ed il disinquinamento delle passerelle d'accesso al lago, soprattutto per i disabili. Anche le banchine avrebbero necessità di essere rammodernate dato che si sono registrati alcuni cedimenti.

Più in generale, appare significativo che anche nei periodi in cui vi sono maggiori precipitazioni non si riesce comunque a garantire il riempimento del lago; questa situazione dovrebbe quindi far comprendere come una risorsa idrica, sempre più scarsa, risulti maggiormente preziosa, soprattutto per gli effetti sull'economia, sul turismo sulla navigabilità e sulla stessa qualità della vita nel territorio interessato. Di conseguenza è auspicabile che si potenzino i controlli per monitorare questa situazione di emergenza, anche allo scopo di predisporre il più rapidamente le misure di intervento.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) osserva preliminarmente come con la seduta odierna possa ritenersi sostanzialmente conclusa una serie di audizioni che dovrebbe precedere la predisposizione dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, volto a sintetizzare le valutazioni e le analisi fin qui emerse. Dopo aver ricordato che l'Azienda regionale per la navigazione interna dell'Emilia Romagna (ARNI) e i sindaci dei comuni rivieraschi del comune del lago di Garda hanno trasmesso alcuni documenti in merito alle questioni in esame, ringrazia i soggetti intervenuti nella seduta odierna i quali hanno espresso suggerimenti senz'altro utili.

Con riferimento alle osservazioni espresse dalla rappresentante della Coldiretti, si deve riconoscere l'importanza di evitare qualsiasi scontro tra i vari interessi coinvolti, sebbene molte concessioni d'uso delle risorse idriche siano state rilasciate più di settanta anni fa a titolo gratuito. Sarebbe utile comprendere se da parte del mondo agricolo vi è la consapevolezza degli impegni necessari per individuare sistemi di irrigazione e trasporto che consentano il risparmio delle risorse idriche.

Anche in relazione alle analisi fornite dall'ingegner Coppola, appare prioritario ricordare come le concessioni per gli ormeggi e l'utilizzo dei

moli siano in pratica a costo zero, senza dimenticare poi che il trasferimento delle competenze in favore delle regioni coesiste con l'esclusività del servizio di navigazione in favore dello Stato. Inoltre, sono state finora le regioni ad attuare gli interventi necessari per garantire la funzionalità dei dragaggi, senza che fossero investite risorse statali. Si tratta quindi di immaginare una strategia di lungo periodo in quanto è senz'altro più conveniente pulire e dragare porti e punti d'attracco piuttosto che investire nella costruzione di nuove navi.

L'ingegner COPPOLA ritiene che non sussista un problema di riparto delle competenze poiché è chiaro che il servizio pubblico di navigazione del lago di Garda è gestito in via esclusiva dallo Stato e che gli stessi pontili insistono sul demanio statale. Tuttavia, conferma come gli interventi di dragaggio siano stati finora assicurati dalle regioni, in assenza di un intervento da parte dello Stato. Infatti, tra le poste di bilancio non sono individuati capitoli di spesa per la manutenzione straordinaria e per gli interventi di dragaggio.

L'avvocato GROSSI condivide l'accento posto dal senatore Chincarini su una maggiore consapevolezza da parte del mondo agricolo per garantire il risparmio di una risorsa preziosa qual è l'acqua. Tuttavia, bisogna riconoscere che il mondo agricolo ha contribuito positivamente a tale obiettivo se è vero che il comparto complessivamente impiega una quantità di risorse idriche inferiore rispetto a quella consumata negli anni '70, senza che ciò sia andato a discapito della qualità dei servizi. Inoltre, le imprese agricole sostengono comunque un costo per l'impiego delle risorse idriche, sono impegnate nella ricerca di sistemi di irrigazione e garantiscono un risparmio delle risorse. In realtà, l'impiego di sistemi irrigui alternativi si è per ora verificato più nell'Italia meridionale che in quella settentrionale, a causa delle particolari caratteristiche del suolo di quest'ultima, ove occorre in primo luogo rimpinguare le falde.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le loro analisi e considerazioni, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la Commissione è convocata domani, 30 novembre 2005 alle ore 8,45 per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge costituzionali nn. 553-1658-1712-1749-2156-2804-3288 B e alle ore 15,15 per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 2646 e 2748 in materia di altezze e distanze tra gli edifici.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA*La seduta inizia alle ore 14.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto Audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).**INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi, che è accompagnato dal Consigliere di Legazione Alfredo Durante Mangoni.

L'ambasciatore Rocco Antonio CANGELOSI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea*, svolge un'ampia ed esauriente relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia l'ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi nonché i colleghi presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che giovedì 1 e venerdì 2 dicembre prossimi si terrà a Napoli un Convegno organizzato dalla Commissione sul tema «La gestione del ciclo dei rifiuti in Campania: passato, presente e prospettive di superamento dell'emergenza».

Audizione di Cristiana Fevola, presidente del Consorzio Sviluppo Tecnologia Ambiente (S.T.A.), Giovanna Marinelli e Alberto De Vita, consulenti del Consorzio S.T.A.
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Cristiana FEVOLA, *presidente del Consorzio Sviluppo Tecnologia Ambiente (S.T.A.)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il se-

natore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Cristiana FEVOLA, *presidente del Consorzio Sviluppo Tecnologia Ambiente (S.T.A.)*, Giovanna MARINELLI e Alberto DE VITA, *consulenti del Consorzio Sviluppo Tecnologia Ambiente (S.T.A.)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Cristiana Fevola, la dottoressa Giovanna Marinelli, il dottor Alberto De Vita, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Marino De Luca, direttore del Dipartimento Ingegneria dei Trasporti dell'Università «Federico II» di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marino DE LUCA, *direttore del Dipartimento Ingegneria dei Trasporti dell'Università «Federico II» di Napoli*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Marino DE LUCA, *direttore del Dipartimento Ingegneria dei Trasporti dell'Università «Federico II» di Napoli*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Marino De Luca, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Francesco Garofalo, direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università «Federico II» di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco GAROFALO, *direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università «Federico II» di Napoli*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Francesco GAROFALO, *direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università «Federico II» di Napoli*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Francesco Garofalo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Umberto Arena, professore ordinario di impianti chimici presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Caserta

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Umberto ARENA, *professore ordinario di impianti chimici presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Caserta*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Umberto ARENA, *professore ordinario di impianti chimici presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Caserta*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Umberto Arena, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

263^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2881) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3383) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3662) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3663) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra lo schema di decreto legislativo, proponendo di pronunciarsi in senso favorevole con alcuni rilievi.

In primo luogo, all'articolo 2, in luogo della formula: «nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale», ritiene che sarebbe preferibile l'altra: «nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale e dalle altre leggi», ovvero, più semplicemente: «nei casi e nei modi stabiliti dalla legge»; infatti, il riferimento esclusivo al codice di rito potrebbe non comprendere «casi e modi» attuali o futuri; inoltre, la legge di delegazione dispone così: «nei modi e nei termini stabiliti dalla legge» (articolo 2, comma 4, lettera *a*) della legge n. 150 del 2005).

Quanto all'articolo 7, a suo avviso, la lettera *b*) del comma 1 sembra più corretta nei termini seguenti: «*b*) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;»; infatti, l'articolo 3 da abrogare è nell'allegato allo stesso decreto legislativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3478) MAGNALBÒ e CAVALLARO. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura*

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole. Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda.

(3465) EUFEMI ed altri. – *Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale*

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore in sostituzione del senatore Maffioli, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

Propone, quindi, di esprimere un parere di nulla osta anche sugli emendamenti trasmessi; quanto all'emendamento 2.4, tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile la formula generica «le Commissioni parlamentari competenti», piuttosto che indicare specificamente le Commissioni permanenti della Camera e del Senato. Al riguardo, propone di formulare un'apposita osservazione.

La Sottocommissione consente.

(3463) *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; parere non ostativo sull'emendamento)

Il relatore STIFFONI (*LP*) dà conto del disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Propone, inoltre, di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento in esame.

Il sottosegretario GAGLIARDI ritiene che il parere favorevole potrebbe essere integrato da una osservazione, che sottolinei l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, nel senso che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore STIFFONI (*LP*) consente con il rappresentante del Governo e riformula di conseguenza la propria proposta di parere su cui, infine, concorda la Sottocommissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente FALCIER comunica che la Sottocommissione è nuovamente convocata per domani, mercoledì 30 novembre, alle ore 14,15.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

529^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3633) Deputato SORO ed altri; FONTANA; SODA; GAZZARA ed altri; BENEDETTI VALENTINI ed altri; NESPOLI; BENEDETTI VALENTINI; BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Sini-scalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI), illustrando gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che la proposta 1.135 è identica ad un'altra sulla quale la Commissione ha già reso parere non ostativo e che la proposta 1.852 appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevedere una idonea copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, con l'avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione conviene infine di conferire man-

dato al relatore ad esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.135 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.852.

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri (Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, e posto che il provvedimento in esame determina l'estensione temporale e geografica della facoltà di richiedere la cittadinanza italiana delle persone già residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica jugoslava e ai loro discendenti (venendo soppressa la disposizione di cui alla legge n. 379 del 2000 che prevede che tale facoltà debba essere esercitata entro il 2005 e venendo estesa la facoltà anche alle persone emigrate nell'attuale Repubblica austriaca), che occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 con i possibili effetti finanziari derivanti, in particolare, dall'accesso dei suddetti soggetti alle prestazioni a carico del sistema sanitario nazionale e del sistema previdenziale.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

(2881) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, e posto che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica, che occorre acquisire conferma che, come indicato nella relazione illustrativa, agli eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali di cui all'articolo 4 dell'Accordo oggetto del provvedimento si possa far fronte con le risorse individuate da provvedimenti legislativi *ad hoc* e che a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio risultino risorse disponibili già finalizzate a far fronte agli oneri per la soluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, ivi compresa la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 9, paragrafo 3,

lettera b), e per la composizione di eventuali controversie tra le parti, tra cui la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo 10 dell'Accordo.

Il sottosegretario MOLGORA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo, al fine di fornire risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Preso atto dell'esigenza manifestata dal Rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3435) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, e posto che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica, che occorre acquisire conferma che, come indicato nella relazione illustrativa, agli eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali di cui all'articolo IV dell'Accordo recato dal medesimo disegno di legge si possa far fronte con le risorse individuate da provvedimenti legislativi *ad hoc* e che a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio risultino risorse disponibili già finalizzate a far fronte agli oneri per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, tra cui la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo IX, e per la soluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, ivi compresa la costituzione del Tribunale arbitrale *ad hoc* di cui all'articolo X, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire le informazioni richieste in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3426) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sul citato disegno di legge.

Con l'avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3474) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (*UDC*), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, e tenuto conto che il provvedimento in esame è privo di relazione tecnica, che occorre acquisire conferma circa il carattere non significativo degli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute dalla Convenzione ai cittadini, enti o imprese congolesi operanti in Italia, con particolare riguardo al regime fiscale per i redditi di cui ai seguenti articoli: 7 (utili delle imprese), 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni) e 13 (utili di capitale). Analogamente, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione mista e della commissione arbitrale previsti dall'articolo 25 per la composizione amichevole delle controversie, nonché derivanti dalle spese per l'erario connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte oggetto della Convenzione di cui all'articolo 29.

Il sottosegretario MOLGORA precisa di non avere osservazioni da formulare, per i profili di competenza, in ordine al provvedimento in esame. Si riserva tuttavia di fornire più puntuali risposte alle questioni segnalate dal relatore in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(3551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni e proponendo, pertanto, di rendere parere non ostativo sul testo medesimo.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali

(Parere alle Commissioni 2^a e Infanzia e minori riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla osta sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) relativamente al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, segnala le proposte 1.9, 3.5, 11.1 (limitatamente alla lettera *f*) del comma 1), 11.8, 12.2, 13.3 e 13.0.1, in quanto ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una corrispondente copertura.

Ritiene che occorre, inoltre, valutare la proposta 10.1 volta a modificare la designazione del Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, attualmente prescelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o tra i magistrati. Sottolinea, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in ordine alla proposta emendativa 10.1, osserva che l'eventuale attribuzione della carica di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali ad un soggetto diverso da un magistrato o da un altro dirigente dello Stato, come previsto attualmente dall'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che l'indennità da corrispondere a tale soggetto sarebbe tendenzialmente più alta di quella spettante ad un presidente che sia già un pubblico dipendente, che potrebbe in ipotesi rientrare già nella retribuzione ordinaria, trattandosi di attività di carattere istituzionale.

Il relatore FERRARA (*FI*) ritiene che le disposizioni introdotte dalla proposta emendativa 10.1 in esame non dovrebbero determinare oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, posto che l'eventuale indennità già spettante al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali per l'espletamento del proprio incarico dovrebbe restare invariata, indipendentemente dal fatto che tale carica sia o meno rivestita da una persona già appartenente alla pubblica amministrazione. Ritiene comunque opportuno acquisire un chiarimento sul punto, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Commissione possa senz'altro rendere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in esame, che ha profili meramente ordinamentali. In relazione agli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.9, 3.5, 11.1 (limitatamente alla lettera *f*) del comma 1), 11.8, 12.2, 13.3 e 13.0.1, in quanto manifestamente onerose, nonché avviso favorevole su tutte le altre rimanenti, compresa la 10.1. Su tale ultimo emendamento, infatti, rileva che la possibi-

lità, ivi prevista, di nominare quale Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, una personalità anche diversa da un magistrato ovvero da un dirigente dello Stato, purché in possesso di specifica esperienza, non determina variazioni degli oneri previsti dalla legislazione vigente, posto che l'indennità attribuita al Presidente della Commissione è già fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 2004, e risulta indipendente dal fatto che colui che assume la carica sia o meno un pubblico dipendente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario ad una proposta di parere non ostativo sul citato emendamento 10.1: ritiene, infatti, che un eventuale soggetto privato che dovesse assumere l'incarico di Presidente della citata Commissione per le adozioni internazionali finirebbe con il percepire un'indennità certamente superiore a quella spettante ad un magistrato o ad un altro funzionario pubblico che assumesse il medesimo incarico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.9, 3.5, 11.1 (limitatamente alla lettera *f*) del comma 1), 11.8, 12.2, 13.3 e 13.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(3545) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, e posto che la clausola di copertura di cui all'articolo 3, come illustrato dalla relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento, si riferisce esclusivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dei rappresentanti italiani alla Commissione intergovernativa di cui all'articolo 5 dell'accordo oggetto del disegno di legge, che occorre acquisire chiarimenti sulla copertura delle spese a carico dello Stato (tenuto conto che una quota delle stesse dovrebbe essere finanziata dall'Unione europea) per studi, ricognizioni, indagini e attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune, indicata come fase II, di cui all'articolo 4 dell'Accordo, per la costituzione della società definita «Promotore», di cui all'articolo 6, e per il finanzia-

mento delle fasi successive alla II, da ripartire tra le parti per la quota non coperta da sovvenzioni comunitarie, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo. Al riguardo la relazione tecnica precisa che il CIPE ha già stanziato 45 milioni di euro per la fase II e che la Commissione europea ha assicurato di contribuire fino al 50 per cento dell'importo finanziato, mentre rileva che la quota del capitale sociale dell'istituenda società (di cui al citato articolo 6) a carico della parte italiana è previsto che sarà detenuta da RFI Spa. La relazione tecnica precisa altresì che gli oneri per la realizzazione del tunnel ferroviario in questione – ove l'esito degli studi e sondaggi preliminari consenta di pervenire alla positiva decisione di effettuare l'investimento - faranno carico in parte agli Stati, in parte all'Unione europea, in parte ricorrendo al finanziamento privato, secondo un modello di partecipazione pubblica-privata ancora da definire. In proposito occorre verificare se il provvedimento in esame assuma un puro valore programmatico, venendo rinviata ad un futuro provvedimento legislativo l'individuazione della copertura degli oneri operativi, ovvero se non possa costituire l'autorizzazione ad assumere impegni privi di copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 10 dell'Accordo, che prevede il ricorso, in caso di controversie, ad un collegio arbitrale, rileva che occorre altresì acquisire conferma che a tale previsione si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, come previsto dalla relazione tecnica. In relazione alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, che pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, evidenzia inoltre che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ritiene che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Posto poi che l'articolo 4 prevede che gli eventuali introiti derivanti dai contributi della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea dei trasporti siano versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, segnala che occorre infine acquisire conferma circa la conformità della procedura individuata con la prassi adottata in caso di assegnazione di finanziamenti comunitari destinati a specifiche finalità.

Il sottosegretario MOLGORA consegna alla Sottocommissione una documentazione contenente risposta alle osservazioni del relatore sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3661) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3662) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3663) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

36^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale» (n. 560): osservazioni favorevoli con raccomandazioni;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (n. 562): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

- I. Esame del seguente documento:
 - Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R. (*Doc. IV, n. 9*).
- II. Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre e il 23 novembre 2005.
- III. Comunicazioni del Presidente sulla lettera del senatore Cossiga in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di proprie conversazioni telefoniche effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 21,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).

- Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
- PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (3537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori (902).
 - CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (1036).
 - BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare (1276).
 - Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati (2253).
-

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Seduta congiunta con le

Commissioni VIII e X riunite della Camera dei deputati

**(VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(X - Attività produttive, commercio e turismo)**

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 21

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle attività produttive sui problemi di attuazione del Protocollo di Kyoto in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo del Paese.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).
- Deputato AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (3653) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)
- DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)
- ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)
- DATO. - Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652).
- Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660).
- e della petizione n. 503 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3025).
 - PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3229).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. - Derghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguuto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonchè il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).

II. Seguuto dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n.150» (n. 556).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561).

III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
- Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).
- Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g*), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (2607).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (3426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003 (3663) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003 (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998 (3383).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 (3435).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (3646).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (3551).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001 (3449).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 (3401).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 (3427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 (3474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003 (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002 (3644).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 565).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
- LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge» (n. 546).

- Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).
- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale» (n. 560).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (n. 562).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
- MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).

- EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
 - BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).
 - D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253).
 - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).
 - e della petizione n. 799 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI.- Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: esame del Documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 8,45 e 15,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI ed altri. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIOVANELLI ed altri. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. - Applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di altezze e distanze tra edifici (2646).

-
- BERGAMO. – Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di altezze e distanze tra edifici (2748).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

- Audizione di Leonardo Tamborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

ORE 14

- Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea:

- Audizione del direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano, professor Bruno Nascimbene.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 30 novembre 2005, ore 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Seguito dell'esame del documento conclusivo.